



LEGGE 22 dicembre 1972, n. 40

Provvedimenti e modifiche in materia fiscale.

Noi Capitani Reggenti

la Serenissima Repubblica di San Marino

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 22 dicembre 1972

TITOLO I

Disposizioni generali

Art. 1

Operazioni imponibili

L'imposta sulla importazione nel territorio della Repubblica di San Marino di beni e di servizi connessi è regolata dalle norme che eseguono.

E' previsto il rimborso dell'imposta quando i beni, anche dopo la loro trasformazione, vengono esportati.

Art. 2

Definizione di importazione ed esenzioni

E' considerata importazione, da chiunque sia effettuata, l'introduzione di beni e di servizi connessi nel territorio della Repubblica di San Marino.

Non sono soggette ad imposta:

- a) le cessioni aventi come oggetto denaro o crediti in denaro comprese le valute estere ed i crediti in valute estere; valori postali aventi corso legale nel Paese di emissione e valori bollati; azioni, obbligazioni ed altri titoli non rappresentativi di merci; giornali quotidiani.
- b) le importazioni effettuate da Enti statali.

Art. 3

Base imponibile

La base imponibile è costituita dall'ammontare complessivo dei corrispettivi dovuti al cedente o prestatore del servizio.

Nel caso che il corrispettivo sia pattuito in valuta estera, si procede alla determinazione della base imponibile al cambio ufficiale del giorno nel quale si provvede al pagamento della imposta.

Nei contratti di permuta la base imponibile è costituita dal valore di tutti i beni importati.

Art. 4

Aliquote

L'aliquota dell'imposta è stabilita nella misura del 7% della base imponibile.

L'aliquota è ridotta o elevata nella misura stabilita nelle tabelle allegate.

Art. 5

Soggetti passivi

L'imposta è dovuta dai soggetti che effettuano l'importazione dei beni e dei servizi connessi nel territorio della Repubblica di San Marino.

Sono solidalmente obbligati al pagamento dell'imposta i soggetti per conto dei quali avviene l'importazione e coloro che materialmente introducono le merci nel territorio della Repubblica.

TITOLO II

Importazione dalla Repubblica Italiana

Art. 6

Controllo dell'Ufficio Tributario

L'Ufficio Tributario, entro 48 ore dall'avvenuta introduzione dei beni nel territorio della Repubblica, dovrà eseguire il controllo della merce importata.

L'addetto al controllo apporrà in calce al documento di consegna il proprio visto e tratterà, per gli atti d'ufficio, una copia del documento di consegna.

Ai fini dei controlli che l'addetto dell'Ufficio deve eseguire, potrà essere disposto, se necessario, il trasferimento dei beni in sedi particolarmente attrezzate.

Le spese relative alle operazioni di verifica saranno a carico dell'importatore qualora venga accertata una difformità tra il documento di consegna e le verifiche eseguite.

Art. 7

Della fattura

L'importante dovrà esibire in triplice copia all'Ufficio Tributario la fattura della merce importata o dei servizi connessi.

La fattura dovrà contenere le seguenti indicazioni:

- 1) ditta, ragione sociale, denominazione, domicilio o residenza dei soggetti tra i quali l'operazione è stata effettuata;
- 2) corrispettivo pattuito o valore dei beni soggetti ad imposta e loro indicazione.

Delle fatture ricevute, l'Ufficio Tributario prende nota in apposito registro in ordine cronologico e con numerazione progressiva per anno solare.

Art. 8

Riscossione dell'imposta

L'imposta viene riscossa dall'ufficio tributario mediante l'applicazione di apposite marche in triplice sezione, da apporsi sui tre esemplari della fattura.

TITOLO III

Esportazioni in Italia

Art. 9

Restituzione dell'imposta all'esportatore

Le imprese operanti nella Repubblica di San Marino, che esportano in Italia beni e servizi connessi da chiunque importati, soggetti all'imposta prevista dalla presente legge, potranno fruire, su loro richiesta, di un rimborso all'esportazione secondo criteri e modalità da fissarsi con separato provvedimento amministrativo.

Art. 10

Fattura delle merci esportate

L'esportatore emette per ciascuna cessione, spedizione o consegna di beni in favore di operatori economici residenti in Italia, fattura in quadruplica esemplare contenente le indicazioni di cui all'art. 7, punti 1) e 2).

Art. 11

Visto d'esportazione

I quattro esemplari della fattura di cui all'art. 10 debbono essere esibiti all'Ufficio Tributario, il quale appone su ciascun esemplare il visto di esportazione che attesta la esatta corrispondenza dei quattro esemplari e trattiene una delle copie della fattura per i propri controlli.

Art. 12

Invio della Fattura all'Ufficio IVA competente

L'apposizione del visto da parte dell'Ufficio IVA italiano legittima la restituzione dell'imposta sammarinese pagata all'atto dell'importazione.

A tal fine, l'esportatore trasmette, nel termine di 10 giorni dall'avvenuta spedizione, all'Ufficio IVA italiano competente tre esemplari della fattura di cui all'art. 10, muniti di visto per l'esportazione.

L'originale della fattura, di cui al secondo comma, restituito all'esportatore, deve, a cura di questo ultimo e nel termine di giorni 10 dal suo ricevimento, essere trasmesso all'importatore italiano.

TITOLO IV

Importazione di beni da Paesi diversi dall'Italia nella Repubblica di San Marino.

Art. 13

Operazioni imponibili

Le importazioni nella Repubblica di San Marino da Paesi diversi dall'Italia sono soggette alla imposta prevista dalla presente legge.

TITOLO V

Esportazione di beni dalla Repubblica di San Marino verso Paesi diversi dall'Italia

Art. 14

Diritto al rimborso

L'operatore che effettua esportazione di beni, in precedenza importati, verso Paesi diversi dall'Italia, ha diritto alla restituzione dell'imposta, secondo gli stessi criteri e modalità previsti per le esportazioni in Italia.

Art. 15

Emissione della fattura

L'esportatore, per ciascuna esportazione verso Paesi diversi dall'Italia, deve emettere fattura in triplice esemplare, dalla quale risulti anche la Dogana italiana presso cui verrà effettuata l'operazione di esportazione.

Art.16

Modalità per l'esportazione verso Paesi diversi dall'Italia

I tre esemplari della fattura devono essere esibiti, a cura dell'operatore, all'Ufficio Tributario, il quale:

a) appone sulla fattura e sulle relative copie il visto per l'esportazione;

b) trattiene agli atti d'Ufficio una copia della fattura;

c) invia alla Dogana indicata nella fattura il duplo della medesima e restituisce all'imprenditore l'originale della fattura stessa.

Art.17

Restituzione dell'imposta

Il rimborso dell'imposta all'esportatore avverrà solo dopo che questi avrà esibito all'Ufficio Tributario la bolletta doganale attestante l'avvenuta esportazione degli stessi beni.

TITOLO VI

Obblighi del contribuente e della Pubblica Amministrazione

Art.18

Istituzione di apposita sezione

Ai fini dell'applicazione dell'imposta di cui alla presente legge, è istituita nell'ambito dell'Ufficio Tributario una apposita sezione.

L'Ufficio Tributario potrà avvalersi dell'opera dell'Ispettorato di Polizia Urbana per le funzioni di controllo.

Art. 19

Termini per il pagamento dell'imposta

La fattura relativa alle merci importate deve essere esibita all'Ufficio Tributario, per il pagamento dell'imposta, entro 30 giorni dalla sua data di emissione e comunque non oltre 60 giorni dell'avvenuta introduzione dei beni nel territorio sammarinese, se si tratta di importazione dell'Italia, ed entro 10 giorni dall'avvenuta introduzione dei beni in territorio sammarinese se l'imposta è dovuta per importazioni da Paesi diversi dall'Italia.

Art. 20

Termini per la richiesta dei rimborsi all'esportazione

I rimborsi relativi alle esportazioni previsti ai titoli III e V della presente legge devono essere richiesti dall'esportatore all'Ufficio Tributario entro 30 giorni dalla data della fattura d'esportazione o della bolletta doganale attestante la avvenuta esportazione.

L'Ufficio Tributario entro i successivi 30 giorni comunicherà l'ammontare del rimborso.

Art. 21

Ricorsi

Qualora il contribuente riceva l'invito a versare una somma maggiore a quella pagata, deve far valere le proprie eventuali ragioni di dissenso all'Ufficio Tributario, entro il termine di 20 giorni dalla comunicazione.

In caso di mancato accordo, egli potrà ricorrere entro lo stesso termine al Commissario della Legge.

Sul ricorso il Commissario deciderà in modo inappellabile con procedura sommaria.

La stessa procedura si applica per eventuali controversie relative ai rimborsi all'esportazione.

TITOLO VII

Disposizioni speciali

Art. 22

Beni soggetti a tassa fissa

L'importazione di generi alimentari, indicati nella tabella A è sottoposta all'imposta fissa di L. 100 per ogni importazione.

Sono inoltre soggetti alla tassa fissa di L. 100 per ciascuna importazione i seguenti beni:

- a) i prodotti destinati all'agricoltura, compresi gli animali di allevamento, effettuata da persone, enti e ditte che esercitano attività agricola nel territorio della Repubblica, escluse comunque le aziende commerciali e di trasformazione dei prodotti;
- b) le carte da gioco di qualunque tipo.

Art. 23

Applicazione graduale dell'imposta per prodotti tessili

Per gli anni 1973 e 1974 l'aliquota dell'imposta per i prodotti tessili destinati alla lavorazione nel territorio della Repubblica di San Marino è dell'1%, fatta eccezione per i prodotti di cui alla tabella F sub. 7 e 8, che sono soggetti per lo stesso periodo all'aliquota del 4%.

Art. 24

Prodotti petroliferi

Tutti i prodotti petroliferi sono sottoposti all'aliquota del 12%.

TITOLO VIII

Disposizioni transitorie

Art. 25

Disposizioni abrogate

Sono abrogate le seguenti disposizioni di legge:

- Decreto 11 giugno 1953, n. 13, che istituiva una tassa sulle merci importate in esenzione IGE;
- Legge 13 maggio 1959, n. 21, che stabiliva il controllo e le tasse sulle merci ed autoveicoli importati in esenzione IGE;
- Decreto 29 marzo 1965, n. 6, che stabiliva un aumento delle tasse sugli alcoolici d'importazione;
- Decreto 28 febbraio 1967, n. 11, che determinava la tassa su acqua e bevande gassate, acque minerali;
- Decreto 11 aprile 1969, n. 18, che istituiva una imposta sui prodotti petroliferi importati;
- Decreto 11 giugno 1969, n. 33, in materia di imposta sui prodotti petroliferi;
- Legge 15 aprile 1970, n. 8, che aumentava l'imposta sugli alcoolici;
- Legge 15 aprile 1970, n. 9, che istituiva una imposta sui vini importati;
- Decreto 1° settembre 1970, n. 35, che prevedeva un aumento delle aliquote per le merci importate;
- Decreto 22 settembre 1970, n. 39, che apportava nuovi aumenti per le merci importate;
- Legge 7 dicembre 1970, n. 53, che sanciva l'applicazione di marche sulle fatture vistate;
- Legge 2 marzo 1935, n. 3, che istituiva la tassa di bollo sulle carte da gioco;
- Legge 31 gennaio 1955, n. 2, che modificava la tassa di bollo sulle carte da gioco;
- Decreto 14 aprile 1969, n. 19, che istituiva il dazio sulle carni importate;
- la tassa inerente al marchio del moscato di San Marino.

Art. 26

Variazioni

Le eventuali variazioni delle aliquote, l'introduzione di esenzioni, la variazione dei beni soggetti alle diverse aliquote nonchè le modalità che devono osservare gli Uffici, possono essere disposte con decreto della Reggenza, sentito il Congresso di Stato.

Art. 27

Sanzioni

Per qualunque evasione dell'imposta è prevista una pena pecuniaria dalla metà al triplo della somma evasa.

Art. 28

Disposizioni finali

L'Ufficio Tributario e gli operatori economici sono tenuti a conservare tutta la documentazione relativa alle importazioni ed esportazioni di beni e servizi per un periodo di due anni.

Art. 29

Entrata in vigore

La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 1973.

L'imposta sull'importazione è istituita con decorrenza 1° gennaio 1973, essa si applica a tutte le importazioni eseguite dopo il 31 dicembre 1972. Il rimborso all'esportazione viene eseguito relativamente ai beni importati dopo il 31 dicembre 1972.

Data dalla Nostra Residenza, addì 27 dicembre 1972-1672 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI

Rosolino Martelli - Bruno Casali

IL SEGRETARIO DI STATO

PER GLI AFFARI INTERNI

E. Della Balda

TABELLA "A"

BENI SOGGETTI ALL'IMPOSTA FISSA DI L. 100 PER OGNI IMPOTRAZIONE

- 1) Pesci freschi (vivi o morti), refrigerati;
- 2) latte allo stato naturale destinato al diretto consumo alimentare;
- 3) pane;
- 4) frumento, granoturco, segala e loro farine;
- 5) paste alimentari confezionate con il solo impiego di farina e semola di frumento e segala.

TABELLA "B"

BENI SOGGETTI ALL'ALIQUOTA DEL 2 PER CENTO

- 1) Animali vivi della specie bovina, compresi gli animali del genere bufalo, suina, ovina e caprina; farine di cereali, semole, semolini, cereali mondati, perlati, spezzati, schiacciati, (compresi i fiocchi), incluso il riso pilato, brillato e lucidato e quello spezzato; germi di cereali anche sfarinati;

- 2) volatili da cortile vivi; volatili da cortile morti; commestibili, freschi e refrigerati; crostacei o molluschi, compresi i testacei (anche separati dal loro guscio o dalla loro conchiglia), freschi, refrigerati, secchi, salati o in salamoia, crostacei non gusciati, semplicemente cotti in acqua;
- 3) conigli domestici, piccioni, lepri, pernici, fagiani ed altri animali vivi destinati all'alimentazione umana, api e bachi da seta;
- 4) carni, frattaglie, compresi i fegati, e parti di animali di cui ai nn. 2 e 3, fresche, refrigerate, salate o in salamoia, secche o affumicate;
- 5) grasso di volatili non pressato nè fuso, fresco, refrigerato, salato o in salamoia, secchi o affumicati, esclusi il salmone e lo storione affumicati;
- 6) burro, formaggi e latticini;
- 7) uova di volatili in guscio, fresche o conservate;
- 8) miele naturale;
- 9) bulbi, tuberi, radici tuberose, zampe e rizomi, allo stato di riposo vegetativo, in vegetazione o fioriti; altre piante e radici vive, comprese le talee e marze;
- 10) fiori e boccioli di fiori, recisi, per mazzi o per ornamenti, freschi, fogliami, foglie, rami ed altre parti di piante, erbe, muschi e licheni, per mazzi o per ornamenti freschi;
- 11) ortaggi e piante mangerecce esclusi i tartufi, freschi, refrigerati o presentati immersi in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurare temporaneamente la conservazione, ma non specialmente preparati per il consumo immediato;
- 12) legumi da granella, secchi, sgranati, anche decorticati o spezzati;
- 13) radici di manioca, d'arrow-root e di salep, topinambur, patate dolci ed altre simili radici e tuberi ad alto tenore di amido o di inulina, anche secchi o tagliati in pezzi; midollo della parma a sago;
- 14) frutta commestibile fresche o secche, o temporaneamente conservate;
- 15) scorze di agrumi e di meloni, fresche, escluse quelle congelate, presentate immerse nell'acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, oppure secche;
- 16) spezie;
- 17) cereali (escluso il riso pilato, brillato, lucidato e spezzato);
- 18) semi e frutti oleosi; esclusi quelli frantumati;
- 19) semi, spore e frutti da sementa;
- 20) radici di cicoria, fresche o dissecate, anche tagliate, non torrefatte;

- 21) barbabietole da foraggio, navoni-rutabaga, radici da foraggio, fieno, erba medica, lupinella, trifoglio, cavoli da foraggio, lupino, veccia ed altri simili prodotti da foraggio;
- 22) olio d'oliva, morchie e fecce d'olio d'oliva;
- 23) cera d'api greggia;
- 24) mosti di uva parzialmente fermentati anche mutizzati con metodi diversi dalla aggiunta di alcoole; mosti di uve fresche anche mutizzati con alcoole;
- 25) vini di uve fresche con esclusione di quelli tipo moscato liquorosi ed alcoolizzati e di quelli contenenti piu' di ventuno per cento di volume di alcoole;
- 26) aceto di vino;
- 27) panelli, sansa di oliva ed altri residui dell'estrazione dell'olio di oliva, escluse morchie;
- 28) fecce di vino, tartaro greggio;
- 29) prodotti di origine vegetale del genere di quelli utilizzati per la nutrizione degli animali, non nominati nè compresi altrove;
- 30) legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie o fascine; cascami di legno compresa le segature;
- 31) legno rozzo anche scortecciato o semplicemente sgrossato;
- 32) legno semplicemente squadrato, escluso il legno tropicale;
- 33) sughero naturale greggio e cascami di sughero; sughero frantumato, granulato o polverizzato;
- 34) lane in massa sudice o semplicemente lavate; cascami di lana o di peli;
- 35) carni, frattaglie e parti commestibili degli animali della specie equina, asinina, mulesca e bovina compreso il genere bufalo, suina, ovina e caprina, fresche, refrigerate, congelate o surgelate in salamoia, secche o affumicate;
- 36) volatili da cortile morti, loro parti e frattaglie, compresi i fegati, commestibili, congelati o surgelati;
- 37) carni, frattaglie e parti commestibili, congelate o surgelate di conigli domestici, piccioni, lepri, pernici e fagiani;
- 38) lardo, compresa la ventresca e compreso il grasso di maiale non pressato nè fuso, fresco, refrigerato, congelato o surgelato, salato o in salamoia secco o affumicato; grasso di volatili congelato o surgelato;
- 39) pesci, crostacei e molluschi, compresi i testacei (anche separati dal loro guscio o dalla loro conchiglia), congelati o surgelati, esclusi quelli elencati nella tabella "A", ed esclusi lo storione e il salmone affumicati;
- 40) latte e crema di latte, conservati, concentrati o zuccherati;

- 41) uova di volatili e giallo di uova essiccati o altrimenti conservati, zuccherati o non, destinati ad uso alimentare;
- 42) budella, vesciche e stomaci di animali, interi o in pezzi, esclusi quelli di pesci, destinati alla alimentazione umana od animale;
- 43) ossa gregge, sgrassate o semplicemente separate, acidulate o degelatinate, loro polveri e cascami, destinati all'alimentazione degli animali;
- 44) prodotti di origine animale, non nominati nè compresi altrove;
- 45) ortaggi e piante mangerecce, anche cotti, congelati o surgelati;
- 46) ortaggi e piante mangerecce, esclusi i tartufi, disseccati, disidratati o evaporati, anche tagliati in pezzi o in fette oppure macinati o polverizzati, ma non altrimenti preparati;
- 47) frutta, anche cotte, congelate o surgelate, senza aggiunta di zuccheri;
- 48) farine di legumi da granella secchi; farine di frutta; farina, semolino e fiocchi di patate;
- 49) farine e semolini di sago, di manioca, d'arrow-root, di salep, di topinambur, di patate dolci e di altre simili radici e tuberi ad alto tenore di amido o di inulina;
- 50) glutine e farine di glutine, anche torrefatti;
- 51) farine di semi e di frutti oleosi, non disoleate, esclusa la farina di senapa;
- 52) semola, semolini e cereali mondati, perlato, spezzati, schiacciati, incluso il riso perlato, brillato e lucidato e quello spezzato; germi di cereali anche sfarinati;
- 53) strutto ed altri grassi di maiale pressati o fusi; grasso di oca e di altri volatili, pressato o fuso;
- 54) sevi (della specie bovina, ovina e caprina) greggi o fusi, compresi i sevi detti "primo sugo", destinati alla alimentazione umana od animale;
- 55) stearina solare, oleostearina, olio di strutto e oleomargarina non emulsionata, non mescolati nè altrimenti preparati, destinati all'alimentazione umana od animale;
- 56) grassi ed oli di pesci e di mammiferi marini, anche raffinati, destinati all'alimentazione umana od animale;
- 57) altri grassi ed oli animali destinati alla nutrizione degli animali;
- 58) oli vegetali destinati all'alimentazione umana od animale, escluso l'olio d'oliva;
- 59) oli e grassi animali o vegetali parzialmente o totalmente idrogenati e oli e grassi animali o vegetali solidificati o induriti mediante qualsiasi altro processo, anche raffinati, ma non preparati, destinati all'alimentazione umana od animale;
- 60) margarina, imitazione dello strutto ed altri grassi animali preparati;

- 61) salsicce, salami e simili, di carni, di frattaglie o di sangue;
- 62) altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie ad esclusione di quelle di fegato d'oca o di anatra e di quelle di selvaggina;
- 63) estratti e sughi di carne ed estratti di pesce;
- 64) preparazioni e conserve di pesci, escluso il caviale e i suoi succedanei; crostacei e molluschi (compresi i testacei) preparati o conservati;
- 65) zuccheri di barbabietola e di canna, allo stato solido;
- 66) altri zuccheri, sciroppi, succedanei del miele, anche misti con miele naturale, zuccheri e melassi caramellati, destinati all'alimentazione umana od animale;
- 67) melassi destinati all'alimentazione umana od animale;
- 68) prodotti a base di zucchero non contenente cacao (caramelle, boli di gomma, pastigliaggi, torrone e simili) anche in confezioni di carta, cartone, plastica, banda stagnata, alluminio o vetro;
- 69) cacao in polvere non zuccherato;
- 70) cioccolata ed altre preparazioni alimentari contenenti cacao in confezioni di carta, cartone, plastica, banda stagnata, alluminio o vetro;
- 71) preparazioni per l'alimentazione dei fanciulli, per usi dietetici o di cucina, a base di farine, amidi, fecole o estratti di malto, anche addizionate di cacao in misura inferiore al cinquanta per cento di peso;
- 72) paste alimentari;
- 73) tapioca, compresa quella di fecola di patate;
- 74) prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura: "puffed riced", "corn flakes" e simili;
- 75) prodotti della panetteria fine, della pasticceria e della biscotteria, anche addizionati di cacao in qualsiasi proporzione;
- 76) ortaggi, piante mangerecce e frutta, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico, con o senza sale, spezie, mostarda o zuccheri;
- 77) ortaggi e piante mangerecce (esclusi i tartufi) preparati o conservati senza aceto o acido acetico;
- 78) frutta congelata, con aggiunta di zuccheri;
- 79) frutta, scorze di frutta, piante e parti di piante, cotte negli zuccheri o candite (sgocciolate, disseccate, cristallizzate);
- 80) puree di paste di frutta, gelatine, marmellate, ottenute mediante cottura, anche con aggiunta di zuccheri;

- 81) frutta altrimenti preparate o conservate, anche con aggiunta di zuccheri;
- 82) succhi di frutta (esclusi i mosti di uva) o di ortaggi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionate di zuccheri; frutta ed agrumi liofilizzati e zuccherati per bibite;
- 83) cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti;
- 84) farina di senapa e senape preparata;
- 85) salse, condimenti composti; preparazioni per zuppe, minestre, brodi; zuppe, minestre, brodi preparati; preparazioni alimentari composte omogeneizzate;
- 86) lieviti naturali, vivi o morti, lieviti artificiali preparati;
- 87) preparazioni alimentari varie;
- 88) vini liquorosi ed alcoolizzati; vini spumanti ad eccezione di quelli tipo moscato e di quelli portanti la indicazione "fermentazione naturale in bottiglia" o equivalente, ovvero una denominazione di origine la cui regolamentazione obbliga alla preparazione mediante fermentazione naturale in bottiglia; vermouth ed altri vini di uve fresche e aromatizzate con preparati di piante o con sostanze aromatiche con esclusione di quelli contenenti più del ventuno per cento in volume di alcole;
- 89) aceti commestibili non di vino e loro succedanei;
- 90) farine e polveri di carne e di frattaglie, di pesci, di crostacei, di molluschi, non adatte all'alimentazione umana e destinate esclusivamente alla nutrizione degli animali; ciccioli destinati all'alimentazione umana od animale;
- 91) crusche, staccature ed altri residui della vagliatura, della molitura ed di altre lavorazioni dei cereali e dei legumi;
- 92) polpe di barbabietole, cascami di carne da zucchero esaurite ed altri cascami della fabbricazione dello zucchero; avanzi della fabbricazione della birra e della distillazione degli alcoli, avanzi della fabbricazione degli amidi ed altri avanzi e residui simili;
- 93) pannelli ed altri residui della desoleazione dei semi e frutti oleosi;
- 94) foraggi melassati o zuccherati; altre preparazioni del genere di quelle utilizzate nella alimentazione degli animali;
- 95) cloruro di sodio puro; acque madri di saline;
- 96) lecitine destinate all'alimentazione umana od animale;
- 97) polveri per acque da tavola;
- 98) pelli gregge, ancorchè salate degli animali della specie bovina, ovina suina ed equina;
- 99) saponi comuni;

100) gas per uso domestico;

101) prodotti farmaceutici per la medicina umana o veterinaria, inclusi i vaccini, nonchè prodotti la cui vendita deve essere obbligatoriamente effettuata dalle farmacie;

102) libri, compresi quelli di antiquariato; edizioni musicali a stampa, carte geografiche; materiali audiovisivi per uso didattico;

103) fertilizzanti e prodotti fitosanitari;

104) seme per la fecondazione artificiale del bestiame;

105) principi attivi per la preparazione ed integratori per mangimi;

106) prodotti di origine minerale e chimico-industriale ed additivi per la nutrizione degli animali.

TABELLA "C"

BENI SOGGETTI ALL'ALiquOTA DEL 3 PER CENTO

1) Cavalli, asini, muli e bardotti vivi;

2) barbabietole da zucchero, anche tagliate in fettucce, fresche o dissecate;

3) coni di luppolo;

4) piante, parti di piante, semi e frutti, della specie utilizzate principalmente in profumeria, in medicina o nella preparazione di insetticidi, antiparassitari e simili, freschi o secchi anche tagliati, frantumati o polverizzati;

5) carrube fresche o secche; noccioli di frutta e prodotti vegetali impiegati principalmente nell'alimentazione umana, non nominati nè compresi altrove;

6) paglia e lolla di cereali, gregge, anche trinciate;

7) vimini, canne comuni, canne palustri e giunchi, greggi, non pelati, nè spaccati nè altrimenti preparati; saggina e trebbia;

8) alghe;

9) sidro, sidro di pere e idromele;

10) bozzoli di bachi da seta atti alla trattura;

11) peli fini e grossolani, in massa, greggi;

12) lino greggio, macerato, stigliato; stoppe e cascami di lino;

13) ramiè greggio;

14) cotone in massa; cascami di cotone non pettinati nè cardati;

- 15) canapa (cannabis sativa) greggia, macerata, stigliata; stoppa e cascami di canapa;
- 16) abaca greggia; stoppa e cascami di abaca;
- 17) sisal greggia;
- 18) caffè anche torrefatto o decaffeinato e sucedanei del caffè contenenti caffè in qualsiasi proporzione; tè, mate;
- 19) malto, anche torrefatto;
- 20) amidi e fecole; inulina;
- 21) succhi ed estratti vegetali di luppolo; manna;
- 22) estratti di malto;
- 23) estratti o essenze di caffè, di tè, di mate o di camomilla; preparazioni a base di questi estratti o essenze;
- 24) acqua, acque minerali, acque gassose e ghiaccio;
- 25) limonate, acque gassose aromatizzate (comprese le acque minerali aromatizzate) ed altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta e di ortaggi;
- 26) birra;
- 27) materiali e prodotti dell'industria lapidea in qualsiasi forma o grado di lavorazione;
- 28) apparecchiature scientifiche destinate alla ricerca.

TABELLA "D"

BENI SOGGETTI ALL'ALiquOTA DELL'8 PER CENTO

- 1) Autovetture per uso privato con motore di cilindrata inferiore a 1.000 cc; motocicli per uso privato con cilindrata inferiore a 125 cc.

TABELLA "E"

BENI SOGGETTI ALL'ALiquOTA DEL 9 PER CENTO

- 1) Autovetture per uso privato con motore di cilindrata inferiore a 2.000 cc.; motocicli per uso privato con cilindrata inferiore a 500 cc.

TABELLA "F"

BENI SOGGETTI ALL'ALiquOTA DEL 14 PER CENTO

- 1) Pietre preziose, escluse quelle destinate ad uso industriale e relativi lavori;

- 2) perle naturali e coltivate e relativi lavori;
- 3) lavori in platino, esclusi quelli per uso industriale, sanitario e di laboratorio; prodotti con parti e guarnizioni di platino, costituenti elemento prevalente del prezzo;
- 4) oggetti di porcellana artistica dipinti interamente a mano;
- 5) servizi, articoli ed accessori per il gioco;
- 6) oggetti per giochi di società compresi i giochi meccanici anche a motore per pubblici esercizi, i biliardi a forma di mobile ed i tavoli speciali da gioco;
- 7) tessuti di vicuna, cammello, cachemir; prodotti per l'abbigliamento confezionati, in tutto od in parte prevalente, con tali tessuti;
- 8) tessuti e confezioni per l'arredamento detti kelim o kilim, schumacks o soumak, karamanie e simili;
- 9) arazzi tessuti a mano o fatti all'ago;
- 10) profumi ed estratti;
- 11) aeromobili con potenza installata inferiore a 600 HP;
- 12) storione e salmone affumicati; caviale e succedanei del caviale; tartufi;
- 13) prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao, in confezione di pregio;
- 14) cioccolata ed altre preparazioni alimentari contenenti cacao, in confezione di pregio;
- 15) vini spumanti a denominazione di origine portanti l'indicazione "fermentazione naturale in bottiglia" o equivalente, ovvero una denominazione di origine la cui regolamentazione obbliga alla preparazione mediante fermentazione naturale in bottiglia;
- 16) pelli da pellicceria, conciate o preparate, anche confezionate in tavole, sacchi, mappette, croci o altri simili manufatti, di zibellino, ermellino, cincillà, ocelot, giaguaro, ghepardo, tigre, pantera, zebra, lince, visone selvaggio e relative confezioni;
- 17) quadri, pitture e disegni eseguiti interamente a mano di artisti od autori non viventi; incisioni, stampe, litografie originali; opere originali dell'arte statutaria e dell'arte scultorea, di qualsiasi materia, di artisti od autori non viventi; collezioni di francobolli e francobolli per collezioni, esclusi quelli aventi corso legale nello Stato di emissione; collezioni di monete e monete per collezioni non aventi corso legale; collezioni ed esemplari per collezioni di zoologia, botanica, mineralogia, anatomia; oggetti da collezione aventi interesse storico, archeologico;
- 18) pelli di coccodrillo, serpente, lucertola ed altri rettili e prodotti confezionati, in tutto o in parte prevalente, con tali pelli;
- 19) tappeti e guide fabbricati a mano originali dell'Oriente, Estremo Oriente e del Nord Africa.

TABELLA "G"

BENI SOGGETTI ALL'ALIQUOTA DEL 15 PER CENTO

1) Autovetture per uso privato con motore di cilindrata superiore a 2.000 cc; motocicli per uso privato con motore di cilindrata superiore a 500 cc.